



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 14.v, 6/2020A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore

ARPEA

Via Bogino 23- Torino

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 46 del 26/10/2021

Oggetto: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO ANNO 2020. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME DI ZOOTECNIA, PREMI ART. 52 REG. (UE) N. 1307/2013.

Il Commissario Straordinario

Piera **MARTINA**

*(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.lgs 7/07/2005 n. 82)*

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino, 23 – 10123 Torino – Italia Tel. +39 011 30 25 100 – fax +39 011 30 25 199

www.arpea.piemonte.it – CF. e P.IVA 97694170016

e-mail: info@arpea.piemonte.it - pec: protocollo@cert.arpea.piemonte.it



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. PREMESSA.....	3
3. REGIMI DI SOSTEGNO E REQUISITI	4
4. CALCOLO DELL'ESITO	11
5. CONTROLLI	18
6. VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI	23
7. MODALITÀ E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.....	26
8. PUNTI D'ATTENZIONE	28
9. ESCLUSIONI DALL'AIUTO.....	30
10. APERTURA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIESAME	30

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La circolare AGEA-2021-0002958 del 18/01/2021 disciplina il sostegno accoppiato per la campagna 2020.

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- DM 7 giugno 2018 n. 5465.
- DM 9 agosto 2018 n. 7839.

2. PREMESSA

Il presente documento individua e descrive gli adempimenti stabiliti per i CAA e per i beneficiari in proprio finalizzati alla presentazione delle istanze di parte per le aziende richiedenti premio ai sensi dell'art. 52 Reg. del reg 1307/2013 sulla campagna Domanda Unica 2020 .

AGEA Coordinamento, sulla base dei capi e delle superfici accertate comunicate dagli Organismi Pagatori, determina l'importo unitario per ciascuna misura, nei limiti del plafond stabilito per ciascuna di esse dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, e di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamento dei beneficiari aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

Ogni anno Agea Coordinamento redige la circolare applicativa relativa al sostegno accoppiato. L'Allegato 1 della stessa è il "Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013" dove vengono esplicitati tutti i controlli relativi alle tempistiche di registrazione dei capi che portano alla non ammissibilità dei capi sui vari premi. Infatti l'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465,

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative ai bovini da carne e da latte, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

3. REGIMI DI SOSTEGNO E REQUISITI

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 20 e ss. del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839:

➤ Settore zootecnia: bovini da latte

310 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1);

311 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6);

312 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

➤ Settore zootecnia: bovini da carne

313 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);

314 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3);

322 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

➤ Settore zootecnia: bovini macellati

315 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

316 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

317 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

318 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

319 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
Via Bogino, 23 – 10123 Torino – Italia Tel. +39 011 30 25 100 – fax +39 011 30 25 199

www.arpea.piemonte.it – CF. e P.IVA 97694170016

e-mail: info@arpea.piemonte.it - pec: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

➤ **Settore zootecnia ovi-caprino**

- 320 Premio agnelle da rimonta (art. 22, comma 1);
321 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6).

Premio vacche da latte (art. 20, comma 1): requisiti e controlli

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi Pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno 2019, di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

Comunicazione latte

La comunicazione latte è una comunicazione che serve ad integrare la richiesta a premio latte contenuta nella domanda unica e viene compilata su Demetra dai beneficiari o dai CAA che li rappresentano e contiene tutte le informazioni necessarie all'istruttoria amministrativa dei premi 310 e 311 (dati relativi ai parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte, mesi di consegna del latte, laboratorio di analisi etc.).

Arpea precompila la comunicazione latte con i dati delle analisi di taluni laboratori accreditati.

Qualora non siano stati acquisiti dai laboratori accreditati i dati relativi alle analisi del latte, i dati inerenti i parametri igienico sanitari del latte, dei mesi di consegna, delle eventuali vendite dirette

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

e di tutti i dati necessari richiesti dal sistema nella comunicazione latte, essi vengono caricati dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatari sul sistema informatico “Comunicazione latte”.

Qualora i dati degli analisi del latte siano già stati acquisiti dai laboratori certificati, i beneficiari o i CAA mandatari verificano in ogni modo la veridicità e la completezza degli stessi sul sistema Demetra nella sezione dedicata alla “comunicazione per vacche da latte”, sotto la propria esclusiva responsabilità ed, eventualmente, li rettificano.

I cedolini delle del analisi del latte sono obbligatoriamente archiviati nel fascicolo aziendale del beneficiario e resi disponibile all’Organismo Pagatore secondo quanto disciplinato nella convenzione attiva tra Arpea e CAA.

La “comunicazione latte”, compilata su sistema Demetra, è valida e ammissibile solo se trasmessa informaticamente, stampata, firmata ed archiviata nel fascicolo cartaceo del beneficiario anche da parte del CAA mandatario del beneficiario richiedente.

Il CAA mandatario o il beneficiario, affinché possa essere effettuata l’istruttoria secondo quanto stabilito nelle normativa di riferimento, è tenuto obbligatoriamente a caricare tutte le analisi effettuate nell'anno **senza ometterne alcuna**.

Le analisi relative alle proteine devono essere espresse in grammi per 100 ml. Se all’interno dei cedolini le proteine fossero espresse in peso/peso il CAA/beneficiario in proprio devono riportare correttamente il dato esprimendolo in peso/volume effettuando il seguente calcolo:

$$\text{dato in peso/volume} = \text{dato in peso/peso} / 0,971.$$

Al fine dell’ammissibilità del premio devono essere caricati solo le analisi effettuate dai laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, che già operano ai sensi della normativa di settore.

Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6)

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell’anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000;

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui sia in regola un parametro di cui sopra, gli altri due dovranno rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

E

3. sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999.

Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg.(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015, si precisa che:

- Per il primo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN).
- Per il secondo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%.
- Per gli anni successivi al secondo, l'adesione al piano si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo quanto di seguito riportato:

Annualità Obiettivo prefissato

terzo anno

- non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;
- per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.

quarto anno

- non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;
- per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.

quinto anno e successivi

- non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno;
- per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%.

Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Bovini macellati

Di seguito si riportano le varie categorie di premio (nella descrizione sono indicate le condizioni di ammissibilità).

- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7).
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9).
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9).
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9).
- Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1).

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto ed il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. Conseguentemente, sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Al riguardo, con separata comunicazione, è reso disponibile agli Organismi Pagatori l'elenco delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.

La registrazione individuale dei capi si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

4. CALCOLO DELL'ESITO

L'Italia si avvale della facoltà prevista dall'art. 16, comma 3, capitolo II, del Reg. (CE) n. 796/2004 relativa all'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, ripresa dall'art. 21, commi 3 e ss. del Reg. (UE) n. 809/2014.

Gli agricoltori, quindi, nella domanda unica si limitano a richiedere il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sulle varie misure zootecniche attivabili senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio. Questi sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli Organismi Pagatori ai fini delle relative istruttorie, dell'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco. I capi pertanto vengono scaricati dalla BDN per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno campagna.

Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (CE) n. 640/2014 è stato necessario stabilire :

- I capi richiesti a premio (**denominati "capi dichiarati"**): alcuni capi non rispettano i requisiti di ammissibilità del premio pertanto, ancorché scaricati dalla BDN, vengono esclusi a priori

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

e non vengono conteggiati nel computo dei capi dichiarati. Tali capi, dal momento che vengono esclusi, non sono da considerare anomali in senso stretto cioè non hanno un impatto nel calcolo dell'esito.

- **i capi anomali** : sono i capi irregolari a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

Nel paragrafo “Metodo di calcolo dell'esito” tali definizioni verranno dettagliate.

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini. I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Per controlli amministrativi si intendono sia i controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R), sia i controlli massivi informatici volti all'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Per controllo in loco si intende il controllo definito nel documento di analisi del rischio in cui vengono accertati i requisiti rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R).

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta, è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n.1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento
- assenza totale di marchiatura dei capi

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come intenzionale.

Metodo di calcolo dell'esito

L'art. 31 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola secondo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

esito = capi anomali / capi accertati

Al riguardo:

- per **animale potenzialmente ammissibile** (definito **CAPO DICHIARATO**), si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- per **capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco.

I capi anomali si dividono in TRE tipologie:

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

a) CAPI SANZIONATI o denominati anche CAPI CON ANOMALIA 1

Sono i capi che, pur essendo irregolari, vengono considerati accertati (quindi sono pagabili) anche se nel calcolo dell'esito fanno parte dei capi anomali.

b) CAPI ANOMALI o denominati anche CAPI CON ANOMALIA 2

c) CAPI ANOMALI CHE VENGONO ESCLUSI DAL "DICHIARATO": sono capi che hanno delle irregolarità ma, non rispettando i requisiti di ammissibilità, vengono esclusi dal dichiarato pertanto non rientrano nella formula del calcolo dell'esito scritta sopra.

Di seguito vengono indicate le varie tipologie di "anomalie" e l'effetto che hanno sul calcolo del premio:

Intervento	Motivo di irregolarità	Conseguenza nel calcolo dell'esito
tutti	capo doppio	capo escluso dal dichiarato
310-311-312-313-314-322	vitello registrato in ritardo	capo escluso dal dichiarato
310-311	capo senza analisi latte o con parametri igienico-sanitari non rispettati o senza comunicazione latte	capo escluso dal dichiarato
314	la vacca non ha superato i controlli finalizzati al risanamento dal virus	capo escluso dal dichiarato
310-311-312-313-314-322	capo che ha partorito al di fuori dei range di età possibili o con interparto ravvicinato in base al DM la circolare Agea	capo escluso dal dichiarato
tutti	capo in cui il "dichiarato" è < 3 uba	capo escluso dal dichiarato
315-316-317-318-319	capo macellato in cui è stata registrata tardivamente l'uscita dalla stalla prima di andare al macello e la data di comunicazione all'autorità competente e la data di inserimento in BDN è dell'anno campagna successivo alla domanda	capo escluso dal dichiarato
311	capo che non rispetta la detenzione minima di 6 mesi secondo la formula (data fine detenzione - data inserimento ingresso nella stalla)	capo escluso dal dichiarato

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

tutti	capo controllato in loco con irregolarità IR	capo anomalo o con anomalia 2
310-311-312-313-314-322	capo con entrata nella stalla nell'anno campagna in ritardo secondo la Circolare Agea	capo sanzionati o con anomalia 1
tutti	capo pagato sul PSR (piano di sviluppo rurale)	capo escluso dal dichiarato
320	capo ovicaprino che non rispetta le tempistiche di registrazione secondo la Circolare Agea	capo sanzionati o con anomalia 1
318	capo che non è iscritto al consorzio di etichettatura	capo escluso dal dichiarato
315-316-317-318-319	capo che non rispetta le tempistiche di registrazione di entrata nella stalla secondo la Circolare Agea ma che rispetta il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso	capo sanzionati o con anomalia 1
315-316-317-318-319	capo che non rispetta le tempistiche di registrazione di entrata nella stalla secondo la Circolare Agea e che non rispetta il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso	capo anomalo o con anomalia 2

- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti. I capi accertati vengono definiti dalla formula:

capi accertati = capi dichiarati – capi in anomalia 2

Pertanto, dettagliando meglio e applicando quanto scritto sopra, la formula dell'esito è:

ESITO = (capi anomalia 1 + capi anomalia 2)/capi accertati

Nel caso in cui un'azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

La percentuale di riduzione determinata si applica per la specifica misura per la quale sono riscontrati capi anomali.

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali si applica la seguente formula per conteggiare i capi pagabili:

$$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati} * (1 - \text{esito})$$

- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:

- della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 10% applicando la seguente formula per conteggiare i capi pagabili:

$$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati} * (1 - \text{esito})$$

- di due volte la percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 10% ma non al 20%, applicando la seguente formula per conteggiare i capi pagabili:

$$\text{capi pagabili} = \text{capi accertati} * (1 - (2 * \text{esito}))$$

- se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione;
- inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato e al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014;

- se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30 del Reg. (CE) n. 640/2014 sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione. Se la percentuale determinata è superiore al 20%, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati. Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno specifico per il settore ovi-caprino

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto segnalati in anomalia nell'Anagrafe ovis-caprina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

La segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe ovis-caprina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce. I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R), vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come intenzionale.

Metodo di calcolo dell'esito ovicapri.

Il metodo di calcolo dell'esito è lo stesso descritto ai precedenti paragrafi per il settore bovino in quanto compatibile e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Qualora in BDN, in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata non sia riportato il numero dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.

5. CONTROLLI

Controlli relativi le tempistiche di registrazione

La circolare AGEA-2021-0002958 del 18/01/2021 disciplina il sostegno accoppiato per la campagna 2020 e riporta tutti i requisiti e i controlli che ciascun OP deve implementare ai fini della definizione dei capi ammissibili sull'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Con riferimento agli interventi 310, 311, 312, 313, 314 e 322, si applicano i suddetti limiti ai dati dei capi scaricati dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli.
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli.
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

I capi di cui al punto precedente NON sono considerati ammissibili e vengono esclusi dal conteggio dei capi "dichiarati".

UBA Minime

L'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n.7839, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del medesimo DM.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente: i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicapri considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA
- per i capi macellati: 0,6 UBA
- per i capi ovicapri: 0,15 UBA

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

ALTRI CONTROLLI

Tutti i controlli vengono specificati nella circolare annuale redatta di Agea Coordinamento e nell'Allegato alla Circolare. Si faccia riferimento pertanto a questi documenti per il dettaglio dei controlli eseguiti sul sistema.

Di seguito un elenco dei controlli amministrativi di ammissibilità e di chi li effettua:

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
310-311-312-313-314-322	che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo	BDN
310-311-312-313-314-322	che il capo per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;	BDN
310-311-312-313-314-322	che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN	ARPEA
310-311-312-313-314-322	Età della vacca non conforme all'età minima prevista; periodo interparto non rispettato	ARPEA
tutti	controllo UBA minime	ARPEA
tutti	controllo sovrapposizione dei capi con psr	ARPEA
tutti	controllo capi doppi (il capo deve essere pagato solo una volta e su un solo premio)	ARPEA
310-311	le campionature o le certificazioni analitiche DEL LATTE dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337	ARPEA

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

310-311	che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda	ARPEA
310-311	per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche	ARPEA
310-311	per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;) per i produttori non ubicati in zone montane che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi)	ARPEA
310-311	che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi	ARPEA
310	che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000; che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000; che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml.; che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti, il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati: a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000; c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml	ARPEA
310	I capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, e gli allevamenti in montagna al fine dell'erogazione del premio 311 devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri: a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.	ARPEA
311	il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associato per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999	ARPEA
311	detentore della vacca al momento del parto che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane	ARPEA
311	la vacca deve permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto (ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti)	ARPEA

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

312	che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi	BDN
313-314	che le vacche presenti nell'allevamento appartengano ad una delle razze di cui all'allegato V del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici	BDN
314	che le vacche nutrici siano di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese	BDN
314	che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR	BDN
322	che le vacche presenti nell'allevamento non siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici e appartengano ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	BDN
315-316-317-318-319	che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento	BDN
315-316-317-318-319	che il bovino oggetto della richiesta: venga macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi e che sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente	BDN
315-317-318-319	sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 6 mesi in stalle del beneficiario	BDN
316	sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 12 mesi in stalle del beneficiario	BDN
317	sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale	ARPEA
318	sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa	ARPEA
319	sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012	ARPEA
315-316-317-318-319	Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore.	ARPEA
320-321	che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;	ARPEA
320	che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia	ARPEA
320	che gli allevamenti abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015	ARPEA
321	che il richiedente l'aiuto abbia detenuto il capo fino alla macellazione	BDN

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

321	che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg.(CE) n. 1151/2012	ARPEA
315-316-317-318-319	controllo che il capo macellato in cui è stata registrata tardivamente l'uscita dalla stalla prima di andare al macello oltre il 31/12 dell'anno campagna sia escluso del dichiarato	ARPEA
315-316-317-318-319	controllo che la registrazione dell'ingresso in stalla del capo rispetti la normativa Agea e che rispetti il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso	ARPEA
310-311-312-313-314-322	controllo che la registrazione della vacca che entra nella stalla del beneficiario nel 2020 non abbia un ritardo.	ARPEA
311	controllo della detenzione minima dei 6 mesi in stalla secondo la formula "data fine detenzione - data inizio detenzione" > 6 mesi. Se vi è un ritardo nella registrazione dell'entrata (vacca entrata o registrata nel 2020) la detenzione minima si calcola come (data fine detenzione - data inserimento ingresso)	ARPEA
320	controllo tempistica di registrazione degli ovicaprini dalla marcatura alla nascita.	ARPEA

CONTROLLO CAPI DOPPI

Uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

Regole del controllo:

- qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo;
- per il premio macellazione l'aiuto è prioritariamente dato al detentore della stalla; il detentore può fare rinuncia in favore del proprietario. Qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di misure zootecniche tra loro non cumulabili, il sostegno è erogato con riferimento alla misura per la quale è previsto l'importo unitario più elevato. A tal fine Arpea utilizza, quale elemento di valutazione, gli importi unitari fissati nelle precedenti campagne per le misure in questione;
- qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento di misure relative al PSR, tale capo non viene pagato nella domanda unica.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

6. VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI

Le informazioni generiche relative al:

- calcolo dell'esito secondo quanto definito nei paragrafi precedenti e cioè i :
 - capi dichiarati
 - capi anomali
 - capi sanzionati
 - Esito
 - Capi accertati
 - uba riscontrate totali dichiarate

- informazioni dei singoli capi e le elaborazione delle anomalie:
 - capi scaricati dalla BDN
 - tutte le informazioni che portano alla ammissibilità o esclusione del capo (data di entrata in stalla del capo, date di registrazione, etc)
 - motivazione dei capi scartati e anomali

SONO DISPONIBILI NELL'APPLICATIVO DI DOMANDA UNICA DEMETRA

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>:

PAGINA PAGAMENTI/DATI DEL CP/PREMIO:

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

i	Dati identificativi	Conti correnti	Controlli	Domanda Grafica	Esito grafico	Titoli	Capping	Giovane Agricoltore	Greening	Particelle condotte	Controlli manuali	Pascoli	Pomodoro/Barbabetola/Canapa	Premi Zootecnici	Pagamenti	SIGE
----------	---------------------	----------------	-----------	-----------------	---------------	--------	---------	---------------------	----------	---------------------	-------------------	---------	-----------------------------	------------------	-----------	------

CALCOLO PREMIO ON LINE



Selezione CP: **1**

05/10/2021 16:59:20 - MASSIVO - calcolo premio per calcolo rimborso disciplina

DATI DEL CP										
Codice	Descrizione	Dichiarato		Richiesto		Determinato		Scostamento	In pagamento	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo		Quantità	Importo
9999	Titolo III									
310	VACCHE DA LATTE	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
311	VACCHE DA LATTE associate ad allevamenti montani	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
313	VACCHE NUTRICI DA CARNE A DUPLICE ATT. ISC. LIBRI GENEALOGICI O REG. ANAGRAFICO	3,0000	404,91	3,0000	404,91	3,0000	404,91	0,0000	3,0000	404,91
UBA RISONTRATE		60,15								
ESITO		Esito	Capi dichiarati	Capi anomali	Capi sanzionati					
		0,0000	3	0	0					
ELENCO CAPI										

Sul file excell sono inseriti capo per capo gli eventuali motivi di esclusione di un capo.
Di seguito si elencano i principali motivi di esclusione:

Premi su cui è attivo il controllo	Descrizione errore	Osservazioni	Effetto sul calcolo del premio
310,311,312,313,314,312,322	Il capo non ha un'età compresa tra 20 mesi e 18 anni	Il capo ha partorito in un'età superiore ai 18 anni o inferiore ai 20 mesi	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311,312,313,314,312,322	Periodo minimo di 270 giorni di interparto non rispettato	Il capo non ha rispettato il periodo minimo di 270 gg tra un parto e l'altro	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311,312,313,314,312,322	Tempistica di registrazione del vitello non rispettata	Il vitello è stato registrato oltre il tempo consentito (27 giorni oppure 34 se si ha la delega)	il capo viene escluso dal dichiarato
Tutti i premi	Il beneficiario non detiene le UBA minime necessarie	Il beneficiario ha meno di 3 uba dichiarate	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311,312,313,314,312,322	Il capo non rispetta le tempistiche di registrazione	La data di ingresso del capo in stalla è stata registrata in ritardo	anomalia 1
315, 316, 317, 318, 319	Il capo non rispetta le tempistiche di registrazione	La data di ingresso del capo in stalla è stata registrata in ritardo	anomalia 1 oppure anomalia 2 (a seconda se rispetta la detenzione minima oppure no)
315, 316, 317, 318, 319	Uscita capo registrata in ritardo	La data di uscita del capo è stata registrata in ritardo (esclusivamente per i capi che hanno la data di inserimento in BDN nell'anno)	il capo viene escluso dal dichiarato

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

		successivo a quello di presentazione della domanda unica)	
318	Sistema di etichettatura non valido	l'azienda non aderisce a un sistema di etichettatura	il capo viene escluso dal dichiarato
318	Sistema di etichettatura non rispettato	Il capo non è stato 6 mesi consecutivi in un regime di etichettatura	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311	Non sono state trovate analisi	Per la stalla in cui è detenuto il capo non sono state inserite le analisi del latte	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311	Analisi non presentate per tutti i mesi necessari	Per la stalla in cui è detenuto il capo non sono state riscontrate sufficienti analisi per almeno un mese di consegna oppure per la stalla in cui è detenuto il capo non sono state riscontrate consegne del latte	il capo viene escluso dal dichiarato
310-311	Medie delle analisi presentate non rispettate	Le medie dei parametri igienico sanitari non sono state rispettate,	il capo viene escluso dal dichiarato
310	Azienda IGP: Medie delle analisi presentate non rispettate	Le medie dei parametri igienico sanitari non sono state rispettate in azienda che aderisce a consorzio IGP dei formaggi	il capo viene escluso dal dichiarato
Tutti i premi	Il capo è richiesto da un beneficiario di un altro OP	Capo doppio con altro beneficiario di un organismo pagatore diverso	il capo viene escluso dal dichiarato
Tutti tranne 320	Capo richiesto sul PSR	Capo inserito in una domanda del PSR	il capo viene escluso dal dichiarato
Tutti i premi	Il capo risiede in una stalla per cui non è presente un registro	Il registro di stalla è assente	anomalia 2. Blocco del pagamento sul codice stalla.
Tutti i premi	capo irregolare a seguito di un controllo in loco (controllo effettuato dai servizi veterinari)	Il capo risulta irregolare a controllo in loco	anomalia 2
Tutti i premi	capo irregolare a seguito di un controllo in loco (controllo di ammissibilità zootecnia)	Il capo risulta irregolare a controllo in loco	anomalia 2
314	la vacca non ha superato i controlli finalizzati al risanamento dal virus	la vacca non ha superato i controlli finalizzati al risanamento dal virus	il capo viene escluso dal dichiarato
315,316,317,318	Il capo è richiesto da più beneficiari	Il capo è richiesto da più beneficiari dello stesso Organismo Pagatore	il capo viene escluso dal dichiarato
310,311,312,313,314,322	Il richiedente non è detentore del capo al momento del primo parto	Il richiedente non ha diritto al premio perché la vacca ha avuto un primo parto e il premio va all'altro beneficiario	il capo viene escluso dal dichiarato
311	Detenzione minima in montagna di 6 mesi non rispettata	Il capo non è rimasto 6 mesi in una stalla di montagna	il capo viene escluso dal dichiarato
311	Tempistica inserimento BDN non rispettata	La data di ingresso del capo in stalla è stata registrata in ritardo	anomalia 1 oppure (se il capo non rispetta la detenzione minima dalla data uscita alla data di inserimento in BDN dell'ingresso) il capo viene escluso dal dichiarato
tutti i premi	Capo doppio stesso beneficiario	IL capo è sceso dalla BDN su più premi e non è pagabile su questo premio.	il capo viene escluso dal dichiarato

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

311	Il capo non è stato richiesto per il premio 310	se un capo non scende dalla BDN anche sul 310 il capo non è ammissibile sul 311.	il capo viene escluso dal dichiarato
320	Il capo non rispetta le tempistiche di registrazione	Il capo è stato marcato oltre i 180 gg previsti dalla normativa.	anomalia 1

7. MODALITÀ E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono essere presentate istanze di parte al fine del riesame delle pratiche DU2020 premi art.52 Reg. 1307/2013 premi zootecnici.

I capi scaricati esclusivamente da BDN, sono messi a disposizione dei CAA e dei beneficiari tramite apposite reportistiche sul sistema informatico Demetra.

Prima dell'apertura delle istanze, ARPEA rende noti gli esiti delle istruttorie ai CAA e ai beneficiari in proprio, pubblicando i dati dei capi su Demetra, consultabili sia dai CAA che dai beneficiari come indicato nel paragrafo "VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI e PUBBLICITA' DEI DATI".

Tali reportistiche evidenzieranno i capi pagabili e i capi inammissibili con relativa motivazione.

L'istanza di riesame deve essere presentata a mezzo pec ad Arpea all'indirizzo protocollo@cert.arpea.piemonte.it e riportante ad oggetto "Istanza riesame zootecnia campagna 2020 CUA _____ RAGIONE SOCIALE _____" e deve contenere tassativamente:

- richiesta del CAA o dal beneficiario in proprio e motivazione;
- premio sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- codice stalla sul quale si vuole ottenere il riconoscimento dei capi;
- identificativi dei capi oggetto dell'istanza;
- di seguito, per ciascuna tipologia di istanza, si richiede di seguire le linee guida indicate.

1) ISTANZA relativa alla data di comunicazione all'autorità competente in BDN non coerente con Modello 4.

Questa casistica comprende i casi in cui la data di comunicazione all'Autorità competente dell'ingresso in BDN nella prima stalla del beneficiario sia disallineata con la reale data di comunicazione all'autorità competente comprovata da idonea documentazione giustificativa.

Tale documentazione non dovrà essere inviata all'Organismo Pagatore bensì conservata nel fascicolo aziendale ed essere disponibile a futuri ed eventuali controlli.

Prima di aver presentato istanza di riesame il CAA deve avere verificato e corretto in BDN i dati secondo la documentazione giustificativa a sua disposizione; si rammenta che non saranno prese in considerazione modifiche apportate dopo la presentazione dell'istanza di riesame.

2) ISTANZA relativa alla data di registrazione in BDN dell'entrata in stalla

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

Questa casistica comprende i casi in cui la data di registrazione in BDN dell'ingresso nella prima stalla del beneficiario sia disallineata con la reale data di registrazione in BDN del dato la prima volta che è stato inserito.

In tal caso il beneficiario dovrà produrre la documentazione giustificativa che comprovi la prima data di registrazione dell'evento corretta redatta dalla *Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari*, la quale è richiedibile direttamente al Ministero utilizzando questa pec:

- **dgsa@postacert.sanita.it** (**Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari**)

e in copia a

- **csn@izs.it** (BDN).

- 3) ISTANZA relativa al premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza -art. 21, comma 3) non corrisposto al beneficiario.**

Questa casistica comprende i casi in cui l'esito istruttorio del premio 314 (Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3) non sia ritenuta corretta e i capi non ritenuti ammissibili siano invece ammissibili a premio.

Se vengono riscontrati degli errori, l'indicazione da parte della Regione Piemonte è di rivolgersi alla Regione (Sanità) per i chiarimenti. Sarà la Regione a chiedere spiegazioni alle ASL.

La pec a cui spedire le segnalazioni è:

prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
alla c/ a del Dr. Luca Picco

e in copia va inviata all'OP

Si ricorda che la competenza di Arpea si esaurisce con lo scarico dei capi ammissibili da BDN e in nessun caso Arpea potrà istruire o valutare posizioni per le quali l'ammissibilità dei capi non sia riscontrabile dalla BDN.

- 4) ISTANZA relativa a mal funzionamenti di internet o mancanza della smart card**

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021

Non saranno presi in considerazione istanze relative a mal funzionamenti di internet per i quali era necessario presentare causa di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi art. 4 del Reg. UE 640/2014.

Se il ritardo di registrazione è dovuto alla mancanza temporanea della smart card, o problemi con la stessa, è necessario produrre documentazione giustificativa validata direttamente dalla BDN; occorre inviare la richiesta a:

- dgsa@postacert.sanita.it (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari)

e in copia a

- csn@izs.it (BDN) atta a dimostrare il ritardo di registrazione o documentazioni.

5) Altre tipologie di istanze

E' possibile presentare istanza anche per altre casistiche a patto che venga espressa la motivazione e allegata la documentazione giustificativa.

6) Passaggi aziendali

A partire dalla campagna 2020 l'istanza passaggi aziendali viene richiesta secondo le Modalità previste dall'Allegato 1 delle ISTRUZIONI OPERATIVE N. 38 con oggetto "Oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive".

Con la presente si comunica che la data di scadenza per la presentazione dell'istanza passaggi aziendali zootecnia campagna 2020 è prevista per il 12/11/2021.

8. PUNTI D'ATTENZIONE

A) I premi zootecnici vengono erogati al detentore della stalla o al proprietario in base alla tipologia di premio.

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione dell'avente diritto:

Codice Intervento	intervento/premio	Caratteristiche del beneficiario
310	vacche da latte (art. 20, comma 1)	DETENTORE
311	vacche da latte associate ad allevamenti montani (art. 20, comma 6)	DETENTORE
312	bufale di età > di 30 mesi (art. 20, comma 9)	DETENTORE
313	vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro	DETENTORE

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

	anagrafico (art. 21, comma 1)	
314	vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)	DETENTORE
315	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi (art. 21 comma 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
316	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno dodici mesi (art. 21 comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
317	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
318	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
319	capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del reg. ue 1151/2012 (art. 21 , comma 9)	DETENTORE/PROPRIETARIO
320	agnelle da rimonta (art. 22, commi 1 e 2)	DETENTORE/PROPRIETARIO
321	capi ovini e caprini macellati (art. 22, commi 6 e 7)	DETENTORE/PROPRIETARIO
322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).	DETENTORE

B) Tutti i capi vengono scaricati da BDN ad eccezione di quelli che:

- hanno date di registrazioni incongruenti nelle movimentazioni o nelle date relative alla macellazione.

Ad esempio:

1) capo "Bianchina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/12/2016, ed esce dalla stalla il 10/03/2017. Entra nella nuova stalla XXXCNXXX il 09/03/2017 ed esce dalla stalla per essere macellato il 09/12/2017.

Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta entrata nella nuova stalla.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- 2) Capo "Nerina" entra nella stalla XXXTOXXX il 10/02/2017 ed esce il 10/10/2017.
Da BDN risulta la macellazione il 09/10/2017. Tale capo non è ammissibile perché le registrazioni non sono congruenti e non è possibile risalire alla corretta data di macellazione / o uscita del capo.

9. ESCLUSIONI DALL'AIUTO

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.

10. APERTURA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIESAME

Le istanze di riesame zootecnia, premi art. 52 Reg. del reg 1307/2013, potranno essere presentate:

- sino al 08/11/2021 se sono istanze relative al premio 314;
- sino al 29/11/2021 se sono istanze relative ad altri premi.

Oltre tale termine le istanze sono irricevibili.

Istruzioni Operative n. 46 del 26/10/2021